

Roma li, 24 Aprile 2009
Prot. n. 29/09

*Al Presidente del Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche
Professor Passino Ing. Roberto*

Oggetto: *Delibera Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche n. 9 del 6 marzo 2009*

Egregio Presidente,

con la presente questa Associazione intende offrire un contributo relativamente ad una questione sollevata dalla delibera in oggetto, che ha suscitato una notevole preoccupazione nei nostri associati.

Nello specifico si è rilevato che la delibera in questione prevede, nella prescrizione n. 7 dell'allegato alla stessa, che le spese di funzionamento dell'AATO *"debbono essere poste a carico degli enti locali e non possono essere imputate sulla tariffa del si"*.

Non si ritiene di poter concordare con tale interpretazione, in quanto essa non tiene conto dell'art. 154 D.Lgs. n. 152/2006, svuotandolo sostanzialmente di significato, ed attribuendo alla disposizione dell'art. 148 una portata applicativa assolutamente prevalente se non esclusiva.

Vero è infatti che l'art. 148 comma 4 del D.Lgs.n.152/2006 dispone che *"I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito"*.

Ma è altrettanto vero che l'art. 154 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone a sua volta che *"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei*

Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito

Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA C.F. 97338500586 – Partita Iva 08516531004

www.associazioneanea.it info@associazioneanea.it

tel. 0697998214 - 0697998242 fax 0697998217

costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo".

Orbene, è evidente che l'art. 148 deve essere interpretato nel senso che le spese di funzionamento dell'AATO, che è organismo associativo di Comuni, debbono essere assicurate dai Comuni associati e non fare carico sul gestore.

E' però altrettanto evidente che l'art. 154 inequivocabilmente permette ai Comuni di coprire una parte dei suddetti costi tramite la tariffa del SII. In altre parole l'art. 154 riconosce che - almeno in parte - i costi di funzionamento dell'AATO costituiscono costi del SII, che come tali possono e debbono essere coperti con la tariffa del SII.

Trattandosi perciò di costi per il SII sostenuti dai Comuni che possono essere recuperati tramite la tariffa riscossa dal Gestore, è evidente che per un verso essi debbano essere computati ai fini della determinazione della tariffa, e per l'altro verso se ne devono prevedere le relative modalità di rimborso dal Gestore ai Comuni. L'unico dubbio può riguardare la correttezza della modalità di rimborso di tali costi tramite il loro inserimento come quota parte del canone di concessione. Tuttavia, al di là delle mere questioni formali, se anche tali costi non dovessero essere rimborsati tramite il canone, il rimborso dovrebbe comunque avvenire con altra analoga modalità.

In conclusione, ai sensi dell'art. 154 non può ragionevolmente dubitarsi che quota parte dei costi di funzionamento dell'ATO possano essere recuperati tramite la tariffa.

La corretta interpretazione del combinato disposto di tale articolo con l'art. 148 comma 4 impone di attribuire ad entrambi una propria portata applicativa. L'interpretazione adottata da codesto Ecc.mo Comitato invece svuota di significato l'art. 154, e costituisce perciò una sorta di "interpretazione abrogante" di tale norma, che ne comporta per ciò stesso la violazione per falsa applicazione.

Da qui la necessità di una interpretazione sistematica, logica e conservativa delle norme citate, che altra non può essere se non quella sopra prospettata che attribuisce a ciascuna di esse una distinta portata applicativa.

Oltre alle suesposte considerazioni di ordine prettamente giuridico, si evidenzia che la soluzione prospettata da codesto Comitato implicherebbe, nella sua concreta applicazione, forti ripercussioni sulla funzionalità e sul corretto andamento delle attività istituzionali delle Autorità di ambito. Le stesse si troverebbero senza alcun dubbio, in considerazione dei noti problemi gravanti sui bilanci della amministrazioni comunali, costrette a ridimensionare le risorse cui fare affidamento per lo svolgersi delle competenze che la legge affida loro, con il rischio di vanificare le funzioni proprie del regolatore, ed *in primis* quella di tutela dell'utenza di riferimento.

Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito

Corso d'Italia n. 83 - 00198 ROMA C.F. 97338500586 – Partita Iva 08516531004

www.associazioneanea.it info@associazioneanea.it

tel. 0697998214 - 0697998242 fax 0697998217

Auspucando che le osservazioni suesposte possano fornire uno spunto per rimeditare la questione, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
(Luciano Baggiani)